

OGGETTO: **ABROGATA LA DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO - POSSIBILE L'UTILIZZO DEI VOUCHER RICHIESTI AL 17 MARZO 2017**

L'art. 1 del decreto-legge n. 25/2017 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 64 del 17/03/17, giorno della sua entrata in vigore, e non ancora convertito in legge ^(*) – ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio di cui agli artt. da 48 a 50 del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2017, n. 28, n. 27, n. 26 e n. 4 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20, n. 17, n. 16, n. 15 e n. 14 del 2015).

I buoni (i cd. vaucher) per le prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo scorso potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre p.v.; dal 18 marzo 2017, invece, non è più possibile richiederne di nuovi.

Giova precisare che l'abrogazione *tout court* della disciplina del lavoro accessorio senza la previsione di alcun regime transitorio, ha determinato, a partire dal 17 marzo 2017, la cancellazione:

- della norma che imponeva alle imprese di inviare una comunicazione al competente Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) - contenente tra l'altro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore - almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione;
- della sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) prevista in caso di mancato invio della comunicazione preventiva.

Pertanto, per i committenti che abbiano richiesto i voucher fino al 17 marzo scorso e che potranno utilizzarli fino al prossimo 31 dicembre 2017, è venuto meno l'obbligo di legge di trasmettere all'ITL la comunicazione preventiva, e, di conseguenza, la possibilità, da parte del personale ispettivo, di irrogare la relativa sanzione.

Al fine di rimediare a quanto testé indicato, peraltro, con nota pubblicata il 21 marzo 2017 sul proprio sito internet, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che l'utilizzo dei voucher richiesti non oltre il 17 marzo «dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto».

Fermo restando che una nota ministeriale (come noto) non ha forza di legge e auspicando la correzione del d.l. 25/2017 in occasione della sua conversione, **in via cautelare consigliamo di continuare comunque a trasmettere all'ITL la comunicazione preventiva**, onde evitare l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa (anche se, stante l'assenza di una disposizione legislativa che preveda tale obbligo, l'eventuale ricorso avverso il relativo provvedimento ispettivo dovrebbe concludersi favorevolmente per il committente).

(*) Ai sensi dell'art. 77, comma 3 della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.